

Riordino del settore del commercio su aree pubbliche

ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99

Regione PIEMONTE DGR n. 32-2642 2 aprile 2001

C - Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate:

- Nel mercato
- nelle fiere
- nei posteggio

C - Regolamentazione della manifestazione di natura complessa denominata "Mostra mercato delle macchine agricole e prodotti per l'agricoltura"

Revisione n. 1 D.C.C. n. 52 del 02/11/2016

Revisione n. 2 D.C.C. n. 71 del 07/11/2018

Revisione n. 3 D.C.C. n. 62 del 28/11/2019

Revisione n. 4 D.C.C. n. 5 del 22/02/2023

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nei mercati a cadenza settimanale;
- b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile;
- c) nei posteggi singoli;
- d) nei gruppi di posteggi;
- e) nelle zone di sosta prolungata;
- f) nelle manifestazioni di natura complessa nella parte afferente alla disciplina del commercio su area pubblica.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati settimanali di Pinerolo.

2.1 I mercati settimanali di Pinerolo - da ora in poi denominati mercati - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Piazza Vittorio Veneto	<i>Mercoledì</i>	248	Concessione decennale	Mista

Piazza Vittorio Veneto	Sabato	321	Concessione decennale	Mista
------------------------	--------	-----	-----------------------	-------

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dall'allegato A dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica".

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere definitivo del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

2.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere dei rappresentanti del mercato e delle associazioni di categoria, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato. Per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,30 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari: dalle ore 7,30

Extralimentari: dalle ore 7,30

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 13,30

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14,30

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 12,30. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

3.4 Con ordinanza sindacale sarà definito annualmente il calendario dei mercati straordinari con i relativi orari e modalità di svolgimento, sentiti i rappresentanti eletti dagli operatori del mercato di cui all'art. 20.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

4.2 Tali aree sono così individuate:

AREE COMMERCIALI	AREE DI RISERVA
Piazza Vittorio Veneto	Piazza Cavour Piazza Volontari della Libertà
Piazza Vittorio Veneto aree riservate agli agricoltori	Piazza Cavour Piazza Volontari della Libertà

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 - Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3 ed agli operatori cosiddetti spuntisti secondo le procedure indicate all'art. 10. Entro le ore 8,00 dovranno abbandonare l'area mercatale i mezzi di eventuali rappresentanti e fornitori.

Articolo 6 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 All'interno delle aree adibite a sede di mercato, dopo le ore 8,00 è vietata la circolazione ed il parcheggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione). I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 8 - Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi.

8.1 Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98, il Dirigente del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel pertinente numero previsto, nella composizione numerica e merceologica, nonché le relative concessioni di posteggio.

8.2 L'assegnazione di posteggi resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.

8.3 Il numero massimo di posteggi di cui uno stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore è disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Articolo 9 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1. Le domande per ottenere l'autorizzazione al commercio su area pubblica su di un posteggio e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale di riferimento, secondo le indicazioni procedurali contenute nell'apposito documento intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica" allegato B.

Articolo 10 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art.3 del presente Regolamento sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato con riferimento l'autorizzazione esibita quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi alla Polizia Municipale dalle ore 7,30 alle ore 8,00 muniti di autorizzazione originale, V.A.R.A. in originale ed in corso di validità ovvero della documentazione equipollente prevista dalla normativa regionale.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività relativamente alla vendita su area pubblica dell'operatore commerciale, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. In caso di ulteriore parità viene considerata la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro le ore 9,30 il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali corrispondenti all'autorizzazione amministrativa presentata per l'effettuazione della spunta.

10.5 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

10.6 L'assenza alle operazioni di assegnazione giornaliera non può essere giustificata. E' considerata assenza la presentazione presso la Polizia Municipale dopo le ore 8,00.

Articolo 11 - Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale, secondo le indicazioni procedurali contenute in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica" allegato B.

Articolo 12 - Revoca, sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio, decadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

12.1 La revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio avvengono nei casi e secondo le modalità fissate dall'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, dalla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010, dal vigente regolamento comunale di Polizia Urbana e dalle disposizioni di cui all'art. 49 del presente regolamento.

12.2 La decadenza dalla concessione di posteggio opera a partire dalla diciottesima assenza.

12.3 La sospensione viene altresì disposta secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.Lgs. 114/98 quando viene commessa per due volte nello stesso anno una delle seguenti violazioni:

- occupazione fuori dello spazio prescritto nell'autorizzazione;

- assenza dell'originale del titolo autorizzatorio;
- violazione delle disposizioni sulla sostituzione del titolare;
- mancata occupazione per due volte da parte dell'assegnatario giornaliero;
- violazione degli obblighi in materia di rifiuti.

L'autorizzazione è sospesa per 180 giorni, termine nel quale è necessario regolarizzare la propria posizione:

- nel caso di mancata presentazione annuale della documentazione di cui alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010;
- nelle ipotesi di cui al vigente regolamento comunale di Polizia Urbana.

12.4 La concessione di posteggio cessa per rinuncia del titolare.

12.5 La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 13 - Scambio di posteggio.

13.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento autorizzatorio recante i dati del posteggio scambiato e contestualmente il rilascio di nuova concessione di posteggio.

13.2 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale salvo vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato.

Articolo 14 - Ampliamento del posteggio, arredo urbano e migliorie.

14.1 Non è consentito alcun ampliamento di posteggio.

14.2 La concessione di posteggio non legittima in alcun modo alla modifica dell'eventuale arredo urbano ricadente nell'area assegnata.

14.3 Il Comune prima di dare avvio alla procedura di assegnazione dei posteggi vacanti o di nuova istituzione avvia la procedura di migioria mediante la pubblicazione di apposito bando con l'indicazione dei posteggi disponibili.

I criteri per la predisposizione di apposita graduatoria sulla base della quale verranno convocati i soggetti istanti per la scelta del nuovo posteggio sono:

1. maggiore anzianità di frequenza del mercato, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di precedente migioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi;
2. a parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare della concessione quale risultante dall'iscrizione alla camera di commercio;
3. a parità di condizioni di cui ai punti precedenti verrà valutata l'età dell'intestatario della concessione di posteggio se impresa individuale o del legale rappresentante della società cui è intestata la concessione, dando la prevalenza al più anziano;
4. a parità di condizioni dei punti precedenti verrà valutata la priorità temporale di presentazione dell'istanza di migioria;
5. Restano ferme le limitazioni derivanti dalla suddivisione del mercato in settori merceologici e comunque le esigenze d'interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

Articolo 15 - Indisponibilità di posteggio.

15.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate che riguardano l'effettuazione di più di due mercati sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

Articolo 16 - Obblighi dei venditori.

16.1 Per l'esercizio della propria attività gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. La vendita sarà possibile solo sul lato frontale del posteggio. Per i banchi posizionati negli angoli è possibile vendere anche sull'angolo libero (esclusi i banchi del perimetro esterno confinanti con corso Torino). E' vietata la vendita sul lato posteriore del banco.

16.2 Gli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi e salumi, pasta fresca, pesce e carni, ecc.) devono posizionare le proprie strutture di vendita su pavimentazione che limiti la polverulenza e che consenta un'accurata pulizia.

16.3 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98.

16.4 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle aree extramercatali si conformano ai principi generali enunciati nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al vigente regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

16.5 Gli operatori commerciali devono tenere esposta in modo visibile l'autorizzazione al commercio su area pubblica con la quale stanno operando.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

16.6 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico e con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

16.7 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica ed al transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

16.8 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi ed utilizzare generatori elettrici in Piazza Vittorio.

16.9 L'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari deve essere svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

16.10 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

Articolo 17 - Sostituzione del soggetto autorizzato.

17.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali) e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e/o del veicolo del titolare stesso. Il sostituto deve essere munito della dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.

17.2 Fuori dei casi sopra indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, per periodi di tempo non superiori a n. 4 mercati durante l'anno solare, fruibili anche non consecutivamente e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti comunque incaricati, muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e/o del veicolo del titolare stesso e di atto di delega sottoscritto dal titolare del posteggio comprovante il titolo della sostituzione e gli estremi temporali di validità. All'atto di delega deve essere allegata copia del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione. Della sostituzione deve essere data preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

17.3 I controlli sull'applicazione dei commi precedenti sono effettuati dalla Polizia Municipale.

Articolo 18 - Rilevazione delle assenze.

18.1 La rilevazione delle assenze e l'acquisizione delle relative cause giustificative (malattia, gravidanza, servizio militare e ferie) sono effettuate dalla Polizia Municipale. La presentazione delle cause giustificative dovrà avvenire mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta o via fax o a mezzo mail.

18.2 Nei mercati in cui sono presenti meno del 50 % dei titolari di concessione non rilevano le assenze; parimenti non rilevano le assenze effettuate nei mercati straordinari, parimenti non verranno aggiornate le graduatorie di presenza in spunta fatto salvo il pagamento delle imposte dovute.

18.3 Il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'effettuazione della diciottesima assenza non giustificata in ciascun anno solare, al fine di consentire l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di posteggio e revoca del relativo titolo autorizzatorio.

Articolo 19 - Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

19.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- a) definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- b) definizione della graduatoria dei titolari dei posteggi oggetto dello spostamento sulla base dell'anzianità di concessione di posteggio così come definita nell'art. 3, Titolo III, Capo II, della D.G.R 32-2642 del 02/04/01, e nel caso di parità, dell'anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su area pubblica;
- c) riassegnazione dei posteggi mediante scelta da effettuarsi in pubblica seduta in presenza dei rappresentanti degli operatori mercatali di cui all'art. 20;
- d) rilascio di nuova autorizzazione e nuova concessione di posteggio recante il nuovo numero di posteggio assegnato.

19.2 In caso di modifica/riorganizzazione la riassegnazione dei posteggi può anche avvenire in base all'accordo di tutti gli operatori interessati dalla riorganizzazione/modifiche sentiti i rappresentanti del mercato di cui all'art. 20.

Articolo 20 - Rapporti con i rappresentanti eletti dagli operatori mercatali.

20.1 Sulle vicende relative alle attività mercatali e alle altre forme di commercio su area pubblica, l'amministrazione comunale acquisisce il parere dei rappresentanti eletti dagli operatori mercatali ai sensi delle vigenti disposizioni della normativa regionale.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 21 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

21.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione decennale per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

AREA	GIORNO	BANCHI NUMERO	MISURE
Piazza Vittorio Veneto	Mercoledì	35	Varie
Piazza Vittorio Veneto e piazza Roma angolo	Sabato	39	Varie

corso Torino			
Piazza Roma	Mercoledì	56	Varie
Piazza Roma	Sabato	60	Varie
TOTALE		190	

21.2. L'agricoltore che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Pinerolo inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio della relativa concessione sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori – pubblicato all'albo pretorio – conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili;
- b) la loro ubicazione ed esatta localizzazione;
- c) il numero che li identifica;
- d) il numero che li identifica;
- e) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio;
- f) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune;
- g) i criteri di priorità delle assegnazioni secondo le indicazioni di cui alla normativa regionale vigente;

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica che verrà predisposta dall'ufficio competente.

La domanda va inoltrata al Comune esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via posta elettronica certificata inviata all'indirizzo PEC del soggetto preposto all'istruttoria.

Il soggetto interessato può inviare l'istanza di partecipazione: dalla data di pubblicazione del bando comunale sul B.U.R. e sino al trentesimo giorno successivo alla data in cui ha avuto inizio detta pubblicazione. La stessa deve comunque pervenire nel termine di 45 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione citata. Le domande inviate e/o pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

21.3 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed iscrizione al registro imprese della Camera di commercio come imprenditore agricolo.

21.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di sostituzione del titolare e di sanzioni.

21.5 Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può vendere in maniera prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, compresi i loro derivati e/o trasformati. Al fine di tutelare la consapevolezza del consumatore nella scelta del prodotto e nel rispetto delle norme di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, sul banco di vendita dovranno essere chiaramente indicati gli estremi dell'azienda agricola da cui i prodotti provengono: ragione sociale dell'azienda e luogo di ubicazione dell'attività produttiva.

21.6 Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 228/01 può altresì vendere, in misura non prevalente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e degli adempimenti fiscali, prodotti non ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi o non relativi al proprio allevamento, a condizione che questi prodotti siano adeguatamente evidenziati e distinti dai prodotti provenienti dalla propria azienda agricola con cartellonistica chiaramente intellegibile. Anche per i prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola si dovranno indicare chiaramente gli estremi dell'azienda da cui provengono: ragione sociale ed ubicazione della stessa.

21.7 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla conduzione dei loro fondi.

21.8 L'assegnazione giornaliera dei posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati è riservata esclusivamente agli agricoltori sulla base dei criteri di priorità definiti dalla normativa regionale vigente.

Articolo 22 – Orari

22.1 Gli agricoltori operanti nei mercati di Piazza Vittorio Veneto dovranno rispettare l'orario fissato all'art. 3 del presente regolamento.

22.2 Gli agricoltori operanti in Piazza Roma dovranno operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00.

c) orario di inizio della vendita: dalle ore 6,00

orario di cessazione della vendita e sgombero dell'area di mercato: entro le ore 13,00

22.3 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale o esaurimento della merce - abbandonare il mercato prima delle ore 10,00. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 23 – Subingresso nel posteggio.

23.1 Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato, se il subentrante possiede i necessari requisiti, in seguito a cessione dell'azienda agricola documentata dal relativo contratto ai sensi delle normative vigenti.

Articolo 24 – Sospensione, revoca del titolo autorizzatorio e Decadenza o rinuncia della concessione di posteggio.

24.1 Motivo di decadenza dalla concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita della qualità di agricoltore.

24.2 E' altresì motivo di decadenza dalla concessione del posteggio il mancato utilizzo dello stesso per periodi di tempo superiori a quattro mesi rapportati alle modalità di frequenza del mercato o all'utilizzo stagionale, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o calamità naturali. In quest'ultimo caso deve essere fornita idonea documentazione sui danni arrecati ai prodotti oggetto della vendita su area pubblica. I produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare tempestiva comunicazione scritta al Comune.

24.3 La revoca della concessione di posteggio avviene nei casi e secondo le modalità di cui:

- alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 (V.A.R.A.);
- al vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
- all'art. 49 del presente regolamento.

24.4 Il titolo autorizzatorio e la concessione di posteggio sono sospesi per 180 giorni:

- nel caso di mancata presentazione annuale della documentazione di cui alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010;
- nelle ipotesi di cui al vigente regolamento comunale di Polizia Urbana

24.5 La concessione di posteggio con validità decennale (salva diversa previsione della normativa nazionale o regionale) cessa per rinuncia del titolare.

24.6 La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio.

Articolo 25 – Scambio di posteggio.

25.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento concessorio recante i dati del posteggio scambiato.

25.2 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale salvo che vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Articolo 26 – Indisponibilità di posteggio.

26.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di due mercati, sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

SEZIONE II: I MERCATI ULTRAMENSILI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 27 – I mercati ultramensili di Pinerolo.

27.1 I mercati ultramensili di Pinerolo - già denominati fiere - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Piazza Vittorio Veneto Via Brignone Via Marro Piazza Roma Via Chiappero Via Lequio	<i>L'ultimo lunedì del mese di aprile</i>	437	La concessione è valida per i soli giorni della fiera con possibilità di riconferma per 5 anni.	Mista
Piazza Vittorio Veneto Via Brignone Via Marro Piazza Roma Via Chiappero Via Lequio	Il lunedì che segue l'ultima domenica di agosto	437	La concessione è valida per i soli giorni della fiera con possibilità di riconferma per 5 anni.	<i>Mista</i>
Piazza Vittorio Veneto Via Brignone Via Marro Piazza Roma Via Chiappero Via Lequio	<i>L'ultimo lunedì del mese di aprile</i>	437	La concessione è valida per i soli giorni della fiera con possibilità di riconferma per 5 anni.	Mista

27.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica - Allegato A"

27.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere definitivo del mercato oggetto del presente regolamento potranno essere definiti solo con provvedimento consiliare.

27.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato oggetto del presente regolamento potranno essere definiti con ordinanza

sindacale nei limiti definiti dalla normativa regionale vigente. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere dei rappresentanti del mercato e delle associazioni di categoria, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria.

Articolo 28 - Orari di mercato.

28.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato. Per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari: dalle ore 7,30

Extralimentari: dalle ore 7,30

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 19,00

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00

28.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 16,30. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale

comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

28.3 L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

Articolo 29 – Aree di riserva.

29.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

29.2 Tali aree sono così individuate:

AREE COMMERCIALI	AREE DI RISERVA
Piazza Vittorio Veneto Via Brignone Via Marro Piazza Roma Via Lequio	Piazza Cavour

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 30 - Accesso degli operatori al mercato.

30.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 28.

Articolo 31 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

31.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 32 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

32.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 33 - Criteri di assegnazione dei posteggi.

33.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o dell'autorizzazione di tipo B previste dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione relativa a ciascuna manifestazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata PEC o altra modalità telematica prevista dal bando e deve pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento del mercato.

33.2 Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. Si concede la facoltà di riconferma del posteggio per 5 anni salvo specifiche esigenze dell'amministrazione.

33.3 I posteggi sono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente.

Articolo 34 - Concessione di posteggio.

34.1 Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, con possibilità per 5 anni di confermare il posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente.

34.2 Gli operatori utilmente collocati in graduatoria che non confermano il posteggio o che non hanno partecipato all'edizione precedente saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria per la scelta del posteggio secondo le modalità di cui al punto 34.4 con possibilità di scelta dei posteggi non confermati.

34.3 Ogni 5 anni, o secondo diversa periodicità stabilita dall'Amministrazione Comunale, gli operatori utilmente collocati in graduatoria vengono chiamati per la scelta del posteggio secondo quanto previsto al punto 34.4.

34.4 Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale.

34.5 Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà assegnato d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di concessione dei posteggi, risulti non assegnato.

34.6 E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

34.7 Nei mercati ultramensili di Pinerolo, lo stesso operatore commerciale può ottenere fino a sei posteggi (tre nel settore alimentare e tre nel settore extra alimentare) sulla base di sei distinte autorizzazioni.

Articolo 35 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

35.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art. 28 del presente Regolamento sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale vigente.

Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso l'ufficio mercati della Polizia Municipale tra le ore 7.30 e le ore 8.00 con l'autorizzazione in originale, V.A.R.A. in originale ed in corso di validità ovvero della documentazione

equipollente prevista dalla normativa regionale, dimostrando con l'essere muniti delle attrezzature e delle merci di voler esercitare l'attività.

35.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

35.3 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali.

35.4 La presenza ai fini della formazione della graduatoria per la partecipazione alla manifestazione è riconosciuta soltanto agli operatori che hanno effettivamente occupato il posteggio assegnato in spunta.

Articolo 36 - Scambio di posteggio.

36.1 Non è consentito lo scambio di posteggio.

Articolo 37 - Indisponibilità di posteggio.

37.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.

Articolo 38 - Obblighi dei venditori.

38.1 Per l'esercizio della propria attività gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. La vendita sarà possibile solo sul lato frontale del posteggio. Per i banchi posizionati negli

angoli è possibile vendere anche sull'angolo libero (esclusi i banchi del perimetro esterno confinanti con corso Torino). E' vietata la vendita sul lato posteriore del banco.

38.2 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98.

38.3 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

38.4 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile l'autorizzazione al commercio su area pubblica con la quale stanno operando.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

38.5 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

38.6 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

38.7 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi ed utilizzare generatori elettrici in Piazza Vittorio Veneto.

38.8 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

Articolo 39 - Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.

39.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione alle medesime condizioni già fissate al precedente art. 17.

39.2 Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza.

Articolo 40 - Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

40.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione prevista dall'art. 34.
-

SEZIONE III: DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Articolo 41 - Obbligo dell'informazione e della tutela dei consumatori.

41.1 Devono esser chiaramente esposti cartelli e listini dei prezzi e descrizione dei prodotti.

41.2 i soggetti che intendono vendere beni usati devono:

1. esporre un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA";
2. possedere idonea documentazione comprovante la sanificazione della merce posta in vendita da esibire agli organi di controllo qualora richiesto.

Articolo 42 - Collocamento delle derrate.

42.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

42.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

42.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 43 - Divieti di vendita.

43.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

43.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

44.1 Nei mercati è proibito macellare. Fatta eccezione per i prodotti ittici, è vietato eviscerare e spennare animali. Il pollame e più in generale gli ovipari dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed eviscerati.

Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

45.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

Articolo 46 - Utilizzo dell'energia elettrica e delle bombole a gas.

46.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

46.2 Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

46.3 Nei mercati è vietato l'utilizzo delle bombole a gas od impianti G.P.L sia per il riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora sia necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione del certificato di omologazione dell'apparecchio. In ogni caso per motivi di sicurezza gli operatori che utilizzano bombole a gas od impianti G.P.L o sistemi analoghi devono essere titolari di concessioni di posteggio solo nei settori esterni delle aree mercatali, al fine di consentire l'immediato accesso dei mezzi di pronto intervento.

46.4 Nei mercati è vietato l'utilizzo di fiamme libere.

46.5 E' vietato l'utilizzo di bombole a gas od impianti G.P.L. su Piazza Roma.

Articolo 47 - Furti e incendi.

47.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 48 - Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

48.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato agli art. 3 e 28 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita agli art. 3 punto 3.2 e 28 punto 28.2.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 49 - Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa rifiuti.

49.1 Il Comune determina la misura e le modalità di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

49.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

49.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione in base alle tariffe vigenti.

49.4 La pulizia dell'area mercatale è garantita dal Comune.

49.5 La tassa per la raccolta rifiuti è posta a carico degli operatori secondo modalità e tariffe vigenti.

49.6 I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultino morosi per debiti relativi alla fruizione del servizio di elettrificazione del mercato, alla Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), alla Tassa sui rifiuti (TARI), od a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio,

previo provvedimento di sospensione di 180 giorni, termine entro il quale è necessario regolarizzare la propria posizione . E' ammessa la rateizzazione.

49.7 Il regolare pagamento del corrispettivo per la fruizione del servizio di elettrificazione del mercato, della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), della Tassa sui rifiuti (TARI), da parte del titolare dell'impresa nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale costituiscono presupposto necessario per la presentazione delle domande di scambio di posteggio, migliona e partecipazione ai mercati ultramensili ed alle manifestazioni complesse.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 50 - Preposti alla vigilanza.

50.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- assegnare i posti vacanti secondo le modalità definite dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento,
- rilevare e registrare le assenze degli operatori;
- acquisire e registrare le cause giustificative delle assenze;
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato,
- applicare le sanzioni.

SEZIONE IV: POSTEGGI FUORI MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 51 – Caratteristiche dei posteggi fuori mercato.

51.1 I posteggi fuori mercato di Pinerolo – da ora in poi denominate posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati con concessione decennale, aree di sosta prolungata e posteggi assegnati temporaneamente in occasione di feste, sagre e manifestazioni culturali, sportive e sociali.

51.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dodici anni è fissato come segue:

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	PERIODO	MERCEOLOGIA
Posteggi singoli	Via Duomo	1	Giornaliero	Alimentari
Posteggi singoli	Via Chiappero	2	Giornaliero	Non alimentari
Posteggi singoli	Piazza Vittorio Veneto	3	Venerdì	Alimentari/Pesce
Posteggi singoli	Via Lequio di Assaba	3	Sabato	Non alimentari generi legati alla ferramenta ed all'agricoltura
Posteggi singoli	Via Lequio di Assaba	1	Giornaliero	Alimentare
Posteggi singoli	Via Saluzzo	1	Giornaliero	Alimentare angurie e meloni frutta e verdura di stagione
Posteggi singoli	Cimitero urbano	2	Giornaliero	Fiori

51.3 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, sono fissate - a questo riferimento ufficiale si rimanda - dalla deliberazione programmatica del Consiglio Comunale: "Allegato A -. Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica".

51.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio dei posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere adottati con provvedimento del Sindaco, mentre tutte le modifiche a carattere definitivo potranno avvenire solo con provvedimento consiliare.

51.5 Le aree di sosta prolungata sono definite nel prospetto seguente:

AREA	GIORNO	NUMERO BANCHI	SETTORE
Piazza Roma	Lunedì	20	Alimentare produttori agricoli
Piazza Roma	Martedì	20	Alimentare produttori agricoli
Piazza Roma	Giovedì	20	Alimentare produttori agricoli
Piazza Roma	Venerdì	20	Alimentare produttori agricoli
Via Clemente Lequio di Assaba	Sabato	1	Produttori Agricoli
Via Trento	Giornaliero	3	Produttori Agricoli
Piazza Garibaldi lato viale Giolitti angolo via Marro	Giornaliero	1	Alimentare/ Somministrazione
Via Fratelli Bandiera angolo via Papa Giovanni XXIII	Giornaliero	1	Alimentare/ Agricolo
Via Gianni Adriano e Livio	Giornaliero	1	Alimentare/ Agricolo
Via Nazionale fronte civico 153	Giornaliero	1	Alimentare/ Agricolo
Strada Costagrande (nei pressi del piazzale della Chiesa)	Giornaliero	1	Alimentare/ Somministrazione
Piazza Avis *	Lunedì	6	2 Alimentare 2 Non alimentare 2 Agricoli

Articolo 52 - Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

52.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione in concessione decennale dovrà avvenire secondo i seguenti criteri orari, da specificarsi con ordinanza sindacale per ogni singola tipologia di commercio:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro e non oltre le ore 8,00

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari: dalle ore 7,30 alle ore 19,00

Extralimentari: dalle ore 7,30 alle ore 19,00

52.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco.

52.3 Nelle aree di sosta prolungata gli orari saranno definiti con ordinanza sindacale.

Articolo 53 - Dimensioni dei posteggi.

53.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la dimensione indicata nel dettaglio della deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" "Allegato A -. Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica.

53.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 54 - Aree di riserva.

54.1 Non vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per i posteggi in aree alternative.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 55 - Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

55.1 L'accesso ai posteggi ubicati in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 52 e 58.

Articolo 56 - Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi in aree alternative.

56.1 Ai sensi dell'art. 28, comma, 3 del D.Lgs. n. 114/98, il Dirigente del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel pertinente numero previsto, nella composizione numerica e merceologica, nonché le relative concessioni di posteggio.

56.2 L'assegnazione di posteggi resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.

56.3 Per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

56.4 Le aree di sosta prolungata sono assegnate con provvedimento annuale mediante pubblicazione di avviso all'albo pretorio del Comune, recante i dati delle aree disponibili e delle merceologie.

Articolo 57 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

57.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate per le procedure richiamate nell'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 58 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative non occupati.

58.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 52 del presente Regolamento o comunque non assegnati, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità, secondo i criteri fissati dalla normativa regionale vigente.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di licenza, V.A.R.A (o documentazione equipollente), attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

58.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

58.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli con il banco atto alla vendita entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

58.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 59 - Subingresso nel posteggio in aree alternative.

59.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di posteggio devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale vigente.

Articolo 60 - Revoca e sospensione della autorizzazione.

60.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica su un posteggio in aree alternative e della relativa concessione avvengono esclusivamente nei casi e secondo le modalità di cui all' art. 29 del D.L.vo 114/98 e di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 62 - Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

62.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio libero o non assegnato, tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano più di due giornate di svolgimento dell'attività di commercio all'interno del posteggio sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

Articolo 63 - Obblighi dei venditori.

63.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

63.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

63.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con copia dell'autorizzazione.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

63.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

63.5 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

63.6 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area.

Articolo 64 - Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

64.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate nella sezione III del presente Regolamento.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 65 - Preposti alla vigilanza.

65.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata occupazione e l'abbandono dei posteggi;

- assegnare i posti vacanti secondo le modalità definite dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento;
- rilevare e registrare le assenze degli operatori;
- acquisire e registrare le cause giustificative delle assenze;
- garantire il rispetto delle norme igieniche;
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale;
- garantire il rispetto delle disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato;
- applicare le sanzioni.

SEZIONE V: MANIFESTAZIONI DI NATURA COMPLESSA DI CUI AL TITOLO II N.6 DELLA D.G.R. 32-2642 DEL 2.4.2001.

CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI DI NATURA COMPLESSA DI CUI AL TITOLO II N. 6 DELLA D.G.R. 32-2642 DEL 2.4.2001.

Articolo 66 - Le manifestazioni di natura complessa di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2.4.2001 di Pinerolo.

66.1 Le manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R. 31/2008 (promozione e sviluppo sistema fieristico piemontese) ed in parte alla disciplina del commercio su area pubblica che si svolgono annualmente a Pinerolo, oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Piazza d'Armi Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II	L'ultimo lunedì del mese di aprile e, solo per la parte fieristico- espositiva, la precedente	236	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista

	domenica			
Piazza d'Armi Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II	Il lunedì che segue l'ultima domenica di agosto e, solo per la parte fieristico- espositiva, la precedente domenica	236	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista

66.2 La suddivisione della manifestazione nelle due parti fieristica e di commercio su area pubblica, la descrizione delle aree di svolgimento della manifestazione di natura complessa, la superficie di ogni singolo posteggio sono fissate, e a questo riferimento ufficiale si rimanda, dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" Allegato A -. Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica.

66.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere definitivo della manifestazione di natura complessa oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con provvedimento consiliare.

66.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio della manifestazione di natura complessa oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale della manifestazione, la Giunta Comunale previo parere dei rappresentanti del mercato e delle associazioni di categoria, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree commerciali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria.

PARTE I

NORME PER GLI OPERATORI DELLA PARTE FIERISTICA – ESPOSITORI

Articolo 67 – Definizioni

67.1 Ai sensi della normativa regionale vigente con il termine “fiera” si intende il luogo ed il momento di promozione dell’attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l’esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un’eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

67.2 Con il termine “espositori” si intendono gli operatori che effettuano la promozione delle attività sopra indicate o che pubblicizzano la propria attività (a titolo esemplificativo fanno parte di tale categoria coloro che espongono veicoli a motore, macchine agricole, materiale per l’edilizia, arredamenti, idropulitrici, impiantisti, mangimifici, ecc.). Tali operatori possono effettuare la contrattazione e la vendita in loco ma non la consegna del prodotto o l’esecuzione del servizio che deve avvenire successivamente.

67.3 Le fattispecie elencate nel comma 1 non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche essendo escluse ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 114/98.

Articolo 68 – Orari

68.1 Gli espositori dovranno sottostare alle seguenti regole orarie:

a) orario di apertura esposizione:

tutti gli espositori dovranno essere presenti all’interno dello spazio espositivo assegnato con il proprio allestimento espositivo entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario lo spazio espositivo si intenderà vacante e potrà essere assegnato ad altri espositori che abbiano presentato regolare richiesta;

b) orario di allestimento degli spazi espositivi:

l’allestimento degli spazi espositivi potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di chiusura dell’esposizione:

l’attività di promozione sarà consentita non oltre le ore 19,00;

d) orario di sgombero dell’area di mercato:

lo sgombero totale dell'area dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00 dell'ultimo giorno della manifestazione.

68.2 A nessun espositore sarà consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale - abbandonare il proprio spazio espositivo prima delle ore 16,30 di ciascuna giornata di svolgimento della manifestazione. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

68.3 Le operazioni di allestimento dello spazio espositivo potranno iniziare dalle ore 8.00 del sabato precedente lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 69 - Aree di riserva.

69.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie;

69.2 Tali aree sono così individuate:

AREE FIERISTICHE	AREE DI RISERVA
Area fieristica di Piazza d'Armi	Non vi sono aree di riserva
Area fieristica di Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II Posteggi viale Vittorio Emanuele II lato est rispetto all'ingresso di piazza d'Armi.	Area fieristica di Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II Posteggi viale Vittorio Emanuele II lato est rispetto all'ingresso di piazza d'Armi.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA PARTE FIERISTICA DELLA MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA

Articolo 70 - Accesso degli espositori all'area.

70.1 L'accesso alle aree di svolgimento della parte fieristica della manifestazione di natura complessa è consentito agli espositori assegnatari di posto nell'area di svolgimento, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 68.

Articolo 71 - Regole per la circolazione pedonale nella fiera.

71.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nella parte espositiva. La stessa è lasciata alla discrezionalità del visitatore.

Articolo 72 - Regole per la circolazione veicolare nell'area espositiva.

72.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per l'esposizione o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno dello spazio espositivo in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di esposizione fieristica. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 73 – Criteri di assegnazione degli spazi espositivi.

73.1 Alla parte fieristica della manifestazione di natura complessa denominata "Mostra mercato delle macchine agricole e prodotti per l'agricoltura" sono ammessi gli operatori che espongono generi alimentari e non alimentari appartenenti ai seguenti generi merceologici:

- Piazza d'Armi: macchine agricole e attrezzi inerenti l'agricoltura e l'allevamento, allevatori, materiali e strutture per l'agricoltura.
- Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II: espositori di autoveicoli e motoveicoli, arredamenti e componentistica per la casa, materiali per l'edilizia, enti benefici e associazioni di volontariato.

73.2 La domanda di partecipazione dei soli espositori può essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite P.E.C. ovvero presentata allo sportello dell'ufficio incaricato dell'istruttoria e deve pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica.

73.3 Gli espositori presenti alla manifestazione dell'anno precedente hanno, compatibilmente con eventuali nuove destinazioni delle varie aree espositive, il diritto di priorità al mantenimento dell'area espositiva, rispetto alle nuove domande.

73.4 Le nuove domande di partecipazione di operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione dell'anno precedente saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, privilegiando l'esposizione di macchine ed

attrezzature agricole in Piazza d'Armi e di auto e motoveicoli nei Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele II.

Lo spazio espositivo può essere composto da uno o più posteggi individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale intitolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" Allegato A - Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica.

73.5 Agli espositori ammessi alla manifestazione sarà rilasciata autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

Articolo 74 - Assegnazione degli spazi espositivi liberi.

74.1 Gli spazi espositivi non occupati entro l'orario fissato dall'art. 68 del presente Regolamento sono disponibili per l'assegnazione ad altri espositori che abbiano presentato regolare istanza e non abbiano ottenuto l'assegnazione di uno spazio espositivo, sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 73.

74.2 Qualora, a seguito delle assegnazioni di cui al comma precedente, nel giorno di svolgimento del mercato ultramensile si rilevi la presenza di spazi espositivi liberi o non occupati, tali aree saranno disponibili per la concessione agli operatori che esercitano il commercio su area pubblica che abbiano presentato istanza di concessione di posteggio e che siano utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione.

Articolo 75 - Indisponibilità di posteggio.

75.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'espositore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso il Corpo di Polizia Municipale, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio non assegnato o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 69 del presente Regolamento.

Articolo 76 - Obblighi degli espositori.

76.1 Gli espositori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

76.2 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire l'originale del titolo autorizzatorio all'occupazione di suolo pubblico e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

76.3 Sono vietati:

- a) la cessione totale o parziale dello spazio espositivo anche se gratuita;
- b) la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli pubblicitari, depliant e quant'altro se effettuata al di fuori dal proprio spazio espositivo;
- c) lo spostamento non autorizzato in altro spazio espositivo;
- d) l'occupazione di spazi senza la prescritta autorizzazione ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo anche ai singoli espositori o visitatori.

76.4 Ai fini dimostrativi e previa comunicazione al Comune le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia. Il macchinario dovrà essere fornito di ogni dispositivo di sicurezza atto a prevenire gli infortuni, nonché di ogni dispositivo atto ad evitare l'emissione di fumi, gas, liquidi, cattivi odori, luci fastidiose, rumori ecc. Le ditte espositrici dovranno provvedere in anticipo alle verifiche necessarie al rispetto delle vigenti norme in materia escludendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti del Comune.

PARTE II

NORME PER GLI OPERATORI DELLA PARTE COMMERCIALE/MERCATO ULTRAMENSILE-COMMERCianti SU AREA PUBBLICA

Articolo 77 – Orari di mercato

77.1 La parte della manifestazione di natura complessa afferente al regime del commercio su area pubblica sarà soggetta alle seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari: dalle ore 7,30

Extralimentari: dalle ore 7,30

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 19,00

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00

77.2 Salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale, a nessun operatore è consentito abbandonare il mercato prima delle ore 16,30. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

77.3 L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

Articolo 78 – Aree di riserva.

78.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

78.2 Tali aree sono così individuate:

AREE COMMERCIALI	AREE DI RISERVA
Area commerciale di Piazza d'Armi e dei Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele II Posteggi viale Vittorio Emanuele II lato est rispetto all'ingresso di piazza d'Armi.	Area commerciale di Piazza d'Armi e dei Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele II Posteggi viale Vittorio Emanuele II lato est rispetto all'ingresso di piazza d'Armi.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 79 - Accesso degli operatori al mercato.

79.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dagli articoli 77 e 84.

Articolo 80 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

80.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 81 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

81.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 82 - Criteri di assegnazione dei posteggi.

82.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o dell'autorizzazione di tipo B previste dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. e deve pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento del mercato.

82.2 Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. Si concede la facoltà di riconferma del posteggio per 5 anni salvo specifiche esigenze dell'amministrazione

82.3 I posteggi sono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente. Le presenze maturate a partire dall'anno 1996 sono conteggiate sulla base dei tabulati elaborati dal Settore Lavori Pubblici. E' concesso all'operatore di dare prova delle presenze maturate sul mercato in oggetto fino all'anno 1996 mediante esibizione delle ricevute di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.

Articolo 83 - Concessione di posteggio.

83.1 Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, con possibilità di riconfermare per 5 anni il posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente salvo specifiche esigenze dell'amministrazione. Comunque ogni 5 anni vi sarà la convocazione di tutti gli operatori che presentano domanda di partecipazione alla manifestazione per la scelta del posteggio del quale l'amministrazione potrà concedere la facoltà di riconferma per i successivi 5 anni.

83.2 Gli operatori utilmente collocati in graduatoria che non confermano il posteggio o che non hanno partecipato all'edizione precedente saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria per la scelta del posteggio secondo le modalità di cui all'art. 83.4 con possibilità di scelta dei posteggi non confermati.

83.3 Ogni 5 anni, o secondo diversa periodicità stabilita dall'Amministrazione Comunale, gli operatori utilmente collocati in graduatoria vengono chiamati per la scelta del posteggio secondo quanto previsto al punto 83.4.

83.4 Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale.

83.5 Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà assegnato d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di concessione dei posteggi, risulti non assegnato.

83.6 E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

83.7 Nei mercati ultramensili di Pinerolo con un numero di posteggi inferiore a 100, lo stesso operatore commerciale può ottenere fino a quattro posteggi (due nel settore alimentare e due nel settore extra alimentare) sulla base di quattro distinte autorizzazioni.

Articolo 84 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

84.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art. 77 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale vigente.

Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso l'ufficio mercati della Polizia Municipale tra le ore 7.30 e le ore 8.00 ed essendo muniti di autorizzazione originale e del V.A.R.A. (o documentazione equipollente), dimostrando, con l'essere muniti delle attrezzature e delle merci, di voler esercitare l'attività.

84.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

84.3 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali.

84.4 La presenza ai fini della formazione della graduatoria per la partecipazione alla manifestazione è riconosciuta soltanto agli operatori che hanno effettivamente occupato il posteggio assegnato in spunta.

Articolo 85 - Scambio di posteggio.

85.1 Non è consentito lo scambio di posteggio

Articolo 86 - Indisponibilità di posteggio.

86.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 78 del presente Regolamento.

Articolo 87 – Obblighi dei venditori.

87.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

87.2 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza.

87.3 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

87.4 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con la copia dell'autorizzazione.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

87.5 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

87.6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

87.7 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

Articolo 88 - Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.

88.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione alle medesime condizioni già fissate al precedente art. 17.

88.2. Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza.

Articolo 89 - Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

89.1 caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione annuale prevista dall'art. 83.

SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Articolo 90 – Disposizioni finali.

90.1. L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

90.2 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato si svolgerà regolarmente previo accordo con i rappresentanti del mercato da raggiungersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Non si svolgerà il mercato nelle seguenti date: 1 gennaio, 25 aprile, 25 e 26 dicembre.

90.3 Le limitazioni di ordine merceologico sono fissate secondo le disposizioni del documento di riordino del commercio su area pubblica "Allegato A – Individuazione delle forme e delle aree di commercio su area pubblica".

90.4 Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 91 – Sanzioni.

91.1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, le violazioni alle prescrizioni stabilite con il presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rientranti tra quelle già sanzionate dalla legge o tra quelle di cui all'art. 29, comma 1 e 2 del D.Lgs. 114/98, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 500.

Art. 92 - Norme abrogate.

92.1 Sono abrogate le norme approvate con la deliberazione di seguito indicata:

- Deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 09/07/2003 – regolamento delle vendite su area pubblica.